



Pensioni, l'assegno sociale per il 2018 e i parametri da rispettare per ottenerlo

Per coloro che non hanno diritto a una pensione di natura contributiva vi è la possibilità, a determinate condizioni di età e di reddito, di ottenere un beneficio economico di natura assistenziale, denominato "assegno sociale".

Per il 2018, l'assegno sociale spetta al compimento di 66 anni e 7 mesi di età, sia per gli uomini sia per le donne.

Per ottenere questo assegno è chiesta la condizione di aver regolarmente soggiornato, in

via continuativa, in Italia, o comunque in Paesi dell'Unione europea, per almeno dieci anni.

L'assegno non viene più pagato se in seguito non si mantiene il soggiorno.

L'importo dell'assegno sociale per l'anno 2018 è di 453 euro al mese per 13 mensilità.

La cifra è soggetta annualmente agli aumenti in relazione alle variazioni del costo della vita ed è esente da tassazione Irpef.

In base ai redditi posseduti nel 2018 l'assegno sociale può essere di importo intero oppure ridotto.

A) Per intero:

1) il richiedente è solo e non ha alcun reddito;

2) il richiedente è regolarmente coniugato e il reddito di entrambi i coniugi non supera i 5.889 euro annui. Non ha alcuna importanza di chi sia il reddito, se del coniuge o del richiedente.

B) Con importo ridotto:

1) il richiedente solo ha un reddito fino a 5.889 euro;

2) il reddito annuo di entrambi i coniugi non separati legalmente ed effettivamente è compreso tra 5.889 e 11.778 euro. L'importo ridotto è pari alla differenza tra il limite reddituale e il reddito dichiarato. Ad esempio: l'importo annuo dell'assegno sarà di 2.000 euro, se il reddito coniugale annuo è di 9.778 euro.

C) L'assegno sociale non viene concesso quando si pos-

seggono redditi annui superiori a 5.889 euro se si è soli e euro 11.778 se si è coniugati.

L'assegno sociale non è reversibile ai superstiti.

Per ottenere l'assegno sociale i redditi da prendere in considerazione sono:

- tutti quelli che si assoggettano all'Irpef;
- le pensioni degli invalidi civili;
- rendite Inail;
- interessi (non il capitale) derivanti da Bot, Cct e da de-

positi bancari;

- l'assegno sociale del coniuge.

Non concorrono a formare il reddito:

- lo stesso assegno sociale;
- la casa di abitazione;
- gli assegni familiari e al nucleo;
- l'indennità di accompagnamento per gli inabili;
- un terzo della pensione contributiva, non superiore a un terzo dell'assegno sociale.

Angelo Vivenza